

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1958

(7<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario a favore del Segretariato nazionale della montagna e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani » (121) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 40, 41, 42
BOSI . . . . .	42
BRASCHI, <i>relatore</i> . . . . .	40
CARELLI . . . . .	40
GARLATO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	41

« Provvedimenti per incrementare la coltura delle nocciole nelle provincie di Cuneo, Alessandria ed Asti » (142) (D'iniziativa del senatore Ronza) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	42, 44, 45
DE LEONARDIS . . . . .	44
DESANA, <i>relatore</i> . . . . .	42
GARLATO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	44
PAJETTA . . . . .	45

« Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate » (196) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 45, 46, 47
BOSI . . . . .	47
CARELLI . . . . .	45
PAJETTA, <i>relatore</i> . . . . .	45

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Braschi, Carelli, De Giovine, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Pajetta, Ristori e Salomone.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Sereni e Spezzano sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Boccassi e Lombardi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Garlato.

F A B B R I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Concessione di un contributo straordinario a favore del Segretariato nazionale della montagna e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani» (121)**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Concessione di un contributo straordinario a favore del Segretariato nazionale della montagna e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha fatto pervenire il suo parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

B R A S C H I, *relatore.* Tutti coloro che hanno seguito e che seguono l'attività di questi due enti, il Segretariato nazionale della montagna e l'Unione nazionale comuni ed enti montani, conoscono le benemerienze da essi conquistate nello svolgimento della loro attività, e comprendono la necessità che essi continuino ad operare anche più intensamente, poichè con la loro azione si inseriscono nella politica della montagna; politica che, peraltro, ha trovato pronto il Parlamento, ma non altrettanto pronto il Paese.

Il Segretariato nazionale della montagna, che già era stato soppresso, è risorto proprio allo scopo di rendere operanti le leggi che altrimenti, con la disorganizzazione che esiste nelle popolazioni delle colline e delle montagne, non avrebbero potuto operare.

In seguito è sorto un altro ente, l'Unione nazionale dei comuni ed enti montani; e poichè si è visto che esso opera sul medesimo binario del precedente, abbiamo ritenuto opportuno, nel corso delle precedenti sedute in cui ci siamo trovati a discutere su questo problema, di rinviare l'approvazione del disegno di legge per vedere se era possibile coordinare meglio l'attività delle due associazioni riunendole in una sola.

Debbo dire che questa nostra aspirazione è stata abbastanza largamente compresa e condivisa dalle due parti, da me convocate.

I due enti però, benchè disposti ad aderire alla proposta di unione, non sono pronti ad attuarla, sia perchè hanno ognuno il proprio consiglio d'amministrazione, e ciò sarebbe poco, ma sia soprattutto perchè debbono fare, ciascuno, i propri congressi, dal momento che l'uno, il Segretariato nazionale della montagna, si basa sugli associati, mentre l'altro si basa sui soci, che devono convocarsi per discutere l'argomento.

Sarebbero però ambedue disposti a prendere l'impegno morale di coordinare subito la loro azione mediante la creazione di un comitato di coordinamento che potrebbe far capo al direttore generale dell'Economia montana, attraverso il quale le attività dei due enti potrebbero intanto integrarsi, ad evitare di intracciarsi a vicenda.

Tale coordinamento potrà essere fecondo di sviluppi futuri; si pensi che il Segretariato nazionale della montagna ha funzioni di ordine tecnico, poichè studia via via i piani da presentare raggiungendo circa i 2 miliardi annui di progetti, mentre l'U.N.C.E.M. ha funzioni di ordine organizzativo e, direi, propulsivo, ed opera su piani di sviluppo.

I due enti sono quindi suscettibili di un coordinamento efficace attraverso un organo la cui azione non realizzerà soltanto un'aspirazione generica, ma diverrà una cosa certa.

Questi enti hanno bisogno, per vivere, che lo Stato intervenga, e reciprocamente lo Stato ha bisogno di essi in quanto svolgono una azione che altrimenti dovrebbe pesare sopra lo Stato stesso, il quale non possiede un organo atto ad operare in tal senso.

Io spero quindi che venga accettata la proposta da me fatta relativamente alla creazione di un organo di coordinamento, e che per il resto il disegno di legge sia approvato così com'è.

C A R E L L I. Io credo che il senatore Braschi abbia indicato la via giusta da seguire.

Sappiamo che le due organizzazioni, che hanno grandissima importanza, debbono per il momento operare su strade diverse, ma è

auspicabile che esse si incontrino per una collaborazione reciproca interessante la montagna, che rappresenta la metà, quasi, dell'intero territorio nazionale: 14 milioni di ettari di terreno, sottoposti all'azione tecnica del Segretariato nazionale della montagna e all'azione organizzativa della U.N.C.E.M.

Per dimostrare, ad esempio, come il Segretariato nazionale per la montagna operi in Italia, posso dire che si progettano lavori importantissimi in tutte le regioni; e che nel 1957, per dare un dato qualsiasi, il Segretariato si è interessato per la progettazione di lavori per 5 miliardi e 592 milioni di lire per la Sardegna, 4 miliardi e 342 milioni per la Sicilia, 2 miliardi e 34 milioni per la Toscana, e così via. Complessivamente 23 miliardi e 748 milioni circa.

Ora è auspicabile che questo organismo operi su più vasta scala e interessi più ampi territori anche per le piccole opere, soprattutto per l'assistenza ai piccoli agricoltori della montagna che trovano in questo ente un valido collaboratore.

Desiderio nostro, quindi, deve essere quello di non far perire l'attività di questi due enti, e molto felicemente perciò il Ministero è intervenuto per la concessione di questi 60 milioni divisibili in parti eguali fra la U.N.C.E.M. e il Segretariato nazionale della montagna.

Vi è poi un'altra ragione che ci consiglia di approvare con una certa celerità il disegno di legge. Il Segretariato nazionale della montagna non si fa pagare immediatamente per la propria azione collaborativa e tecnica, ma attende la concessione del contributo da parte dello Stato. Sappiamo che questo contributo arriva molto in ritardo, per cui, se dovessimo ritardare ancora la concessione di questo modesto sussidio da parte dello Stato direttamente al Segretariato, evidentemente l'ente si troverebbe in notevole difficoltà, data anche la pesantezza amministrativa che lo caratterizza, come pure si trova in difficoltà l'U.N.C.E.M. per il coordinamento della propria attività.

Concludendo, dato che il Governo non può intervenire direttamente per realizzare l'unificazione dei due enti, poichè si tratta di enti

privati anche se giuridicamente riconosciuti ed evidentemente solo l'accordo delle parti potrà portare alla conclusione auspicata dal relatore, mi pare opportuno che l'8ª Commissione esprima almeno un voto affinché questi enti, se pure non completamente ... maturi per unirsi, realizzino una collaborazione nella loro attività in funzione del miglioramento della montagna.

Ecco perchè mi permetto di presentare il seguente ordine del giorno: « L'8ª Commissione permanente, considerate le finalità istituzionali dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani e del Segretariato nazionale della montagna, ritenuta possibile ed utile la loro reciproca collaborazione, preso atto delle dichiarazioni autorizzate dal relatore onorevole Braschi circa l'orientamento favorevole dei due enti a costituire un comitato di coordinamento eventualmente presieduto dal direttore generale dell'economia montana, studiando nel frattempo le possibilità che possono presentarsi per una più stretta collaborazione, fa voti perchè la cooperazione degli enti accennati si sviluppi con intendimenti e criteri sempre più unitari ».

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore, che del resto coincidono con quanto è venuto anche al mio orecchio, e non posso che unirmi al compiacimento della Commissione per la decisione presa dai due enti di arrivare quanto meno in un primo tempo a questa azione di coordinamento.

Accetto l'ordine del giorno presentato dal senatore Carelli, e quanto al disegno di legge, del quale il Governo è proponente, non posso che auspicarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di 60 milioni di lire, da iscrivere nello stato di previsione

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

7ª SEDUTA (26 novembre 1958)

della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'esercizio finanziario 1958-59, per concedere un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore del Segretariato nazionale della montagna e di lire 30 milioni a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere previsto nel precedente articolo sarà fatto fronte con una quota delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637, contenente le variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Come i colleghi hanno udito, è stato presentato dal senatore Carelli il seguente ordine del giorno, accettato dal rappresentante del Governo e dal relatore: « L'8ª Commissione permanente, considerate le finalità istituzionali dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani e del Segretariato nazionale della montagna, ritenuta possibile ed utile la loro reciproca collaborazione, preso atto delle dichiarazioni autorizzate dal relatore onorevole Braschi circa l'orientamento favorevole dei due enti a costituire un comitato di coordinamento eventualmente presieduto dal direttore generale dell'economia montana, studiando nel frattempo le possibilità che possono presentarsi per una più stretta collaborazione, fa voti perchè la cooperazione degli enti accennati si sviluppi con intendimenti e criteri sempre più unitari ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

**BOSI.** Premetto che voterò favorevolmente.

Nessuno della nostra parte è intervenuto nella discussione poichè siamo tutti favorevoli al disegno di legge, cioè alla concessione di aiuti ai due enti. Debbo però far presente

che, pur approvando che si crei una collaborazione fra il Segretariato nazionale della montagna e l'U.N.C.E.M., siamo contrari e lo saremo sempre a che si arrivi a trasformare, specialmente l'U.N.C.E.M. che è oggi un organismo autonomo che ha vaste prospettive innanzi a sè nella misura in cui venga stimolato dalle iniziative dei comuni e degli organismi montani, in organismo statale, il che vorrebbe dire burocratizzarlo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Ronza: « Provvedimenti per incrementare la coltura delle nocciole nelle provincie di Cuneo, Alessandria ed Asti » (142)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Ronza: « Provvedimenti per incrementare la coltura delle nocciole nelle provincie di Cuneo, Alessandria ed Asti », per il quale la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole, pur sottolineando che l'intervento della garanzia statale è da ritenersi riservato alla soluzione di grandi problemi nazionali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**DESANA, relatore.** Nel corso di una recente seduta della nostra Commissione, mi pare che il senatore Carelli, e forse anche il senatore De Giovine, rilevarono che parlare di priorità nello sviluppo della coltura delle nocciole soltanto di 3 provincie e non di tutte quelle provincie ove tale coltura esiste e può essere incrementata, potrebbe sembrare un mancato riconoscimento dell'importanza nazionale di tale coltura. Ora noi ci troviamo di fronte al seguente parere espresso dalla 5ª Commissione del Senato: « La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo nulla da osservare per la parte relativa alla

copertura finanziaria, rileva che, per quanto siano valide le ragioni che hanno determinato il proponente a presentare il disegno di legge, l'intervento della garanzia statale è da ritenersi, in linea di massima, eccezionale e riservato alla soluzione di grandi problemi nazionali. La concessione della garanzia a problemi particolari, di limitato interesse, per lo più locale, potrebbe costituire pericoloso precedente per analoghe e certo numerose richieste ».

Io mi permetto di contestare queste affermazioni sul carattere locale e ridotto, diciamo così, della importanza del problema che viene posto con il disegno di legge Ronza. Il problema è locale perchè è stato il proponente che lo ha circoscritto alle tre provincie di Alessandria, Cuneo ed Asti. Io mi sono preoccupato di interessare del problema alcuni noti studiosi, e particolarmente il direttore dell'Istituto di coltivazioni agrarie della Università di Torino, il quale mi ha fornito i seguenti dati (del 1957) a dimostrazione che la coltura delle nocciole ha, in Italia, importanza nazionale: nella provincia di Avellino, che recentemente è stato chiamato il « paese delle nocciole » e ove ha avuto luogo una apposita manifestazione, si ha una produzione annua di 123.800 quintali; in quella di Messina, 78.600; a Viterbo 26.500; a Salerno 25.800; a Caltanissetta 22.500; a Napoli 19.500; a Cuneo, una delle 3 provincie cui fa riferimento il disegno di legge in esame, 18.200.

Non posso pertanto dichiararmi completamente d'accordo col senatore Ronza per il contenuto della sua relazione, la quale presenta effettivamente delle imperfezioni, che mi permetto di criticare con cognizione di causa, dato che lo studio del problema delle nocciole, l'avevo già fatto io e, praticamente, il senatore Ronza si è adeguato alle conclusioni cui con tale studio si era pervenuti per presentare il provvedimento del quale ci stiamo occupando.

C'è ora anzitutto la questione dell'opportunità di sostituire le nocciole a quei vigneti dai quali si ottengono vini di bassa gradazione. Ebbene, io dico che non è questa la vera ragione, in quanto le nocciole hanno la

loro sede tra i 300 e i 600 metri di altitudine, luoghi cioè ove non vi sono vigneti che diano vini di bassa gradazione. Il motivo vero per cui si caldeggia la sostituzione di vigneti con le nocciole in determinate zone è che in questi ultimi anni si è registrato un abbandono delle colline, che è molto grave, forse ancor più grave di quello registrato in molte zone montane. Vi sono infatti molti vigneti e molti terreni che vengono completamente abbandonati, fenomeno che ha punte elevate nelle provincie di Alessandria, Cuneo e Asti. Ed allora, poichè la coltivazione del vigneto richiede una preparazione notevole, concentrata in un determinato periodo dell'anno, nei luoghi in cui una certa disponibilità di mano d'opera non si ha più, o per lo meno non si ha a sufficienza, si pensa che se al vigneto fosse sostituita la coltura della nocciola (sostituzione che noi non dobbiamo auspicare, in quanto sarà bene che dove esistono vigneti, rimangano vigneti) si potrebbe ottenere un reddito superiore — laddove la coltura della nocciola è adatta — impiegando una mano d'opera numericamente ridotta.

Premesse tali delucidazioni, affermo che a mio modo di vedere il problema dell'incremento della coltura delle nocciole va impostato in sede nazionale, per tutte le provincie. A sostegno di tale tesi vi sono validi motivi. Anzitutto è fuori luogo ricordare che la produzione italiana è rimasta ancorata ai 400 mila quintali di 40 anni fa, mentre il consumo di questo frutto — anche per le molteplici sue utilizzazioni — va sempre più aumentando, tanto è vero che l'intera produzione della provincia di Cuneo, ove si ha la migliore nocciola, la « Bacca gentile della Langa », viene comperata dalla Svizzera, e a Cuneo si comprano le nocciole di Avellino, che costano di meno.

Va tenuto poi presente il problema della nocciola in funzione del Mercato comune europeo. Oggi Francia e Germania occidentale acquistano le nocciole dalla Turchia e dalla Spagna, che con l'Italia, rappresentano i paesi maggiori produttori mondiali di nocciole. Turchia e Spagna non solo non riescono a far fronte alle richieste, ma non sono comprese nell'area del Mercato comune europeo, per cui è evidente che in caso di incremento

della produzione italiana, Francia e Germania assicurerebbero l'assorbimento dell'intera nostra produzione.

È dunque chiaro che conviene incrementare quanto più possibile la produzione di nocciola, ma su tutto il territorio nazionale.

Per tali motivi, e per accogliere contemporaneamente il monito della 5ª Commissione, chiedo alla Commissione di voler rinviare la discussione sul disegno di legge in esame, per modo che possano essere studiati una serie di emendamenti capaci di risolvere il problema sul piano nazionale, secondo criteri che dovrebbero incontrare facilmente anche il parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

**PRESIDENTE.** Ritengo che sulla discussione di un simile provvedimento debba interloquire anche il Presidente della Commissione. Pensiero mio è proprio quello dello stesso relatore, che cioè noi non possiamo né dobbiamo limitare ad alcune provincie il contributo che si prevede con il disegno di legge Ronza, ma che dobbiamo allargare — come del resto indica la 5ª Commissione — il beneficio a tutto il territorio nazionale. Ragione per cui, nell'apportare le indispensabili modifiche al testo di legge, suggerisco non solo di prevedere la corresponsione del contributo a quelle provincie ove si attui la coltura della nocciola, ma altresì per qualsiasi provincia che per giudizio di tecnici sia suscettibile della coltura delle nocciole. Clausola questa con la quale si raggiungerebbe quella completezza che noi tutti auspichiamo.

**GARLATO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Sento il dovere di esprimere pregiudizialmente il parere del Governo su questo disegno di legge, dichiarando anzitutto che nulla in contrario vi è ad estendere il provvedimento all'intero territorio nazionale, nelle zone favorevoli alla coltura del nocciolo.

Peraltro le osservazioni che il Ministero fa sono le seguenti. Esiste una legge, in base alla quale per impianti del genere si può ottenere il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per mutui nella misura mas-

sima del 2,50 per cento. Nel provvedimento in esame invece si parla di garanzia fino alla misura del 4 per cento. Ora, tale garanzia, cioè la copertura dell'interesse, o è formale, nel senso che la si ammette nella presunzione che nella maggior parte dei casi non sarà necessario che essa operi, e allora è una formula in linea di principio meno favorevole di quella esistente; oppure è reale, e allora ci si domanda perchè dev'esser necessario il 4 per cento e non può essere invece sufficiente il 2,50 per cento. Nella stessa relazione del proponente è detto a un certo punto: « Va precisato che tale genere di coltura è redditizio, giacchè da un ettaro di terreno — il valore nella zona oscilla tra le 650.000 e le 750.000 lire — possono ricavarsi venti quintali di prodotto che, sulla base di un prezzo di mercato pari a lire 20.000 il quintale, fornisce un interesse lordo del 35 per cento circa sul capitale impiegato ». Dopo tali affermazioni, come si fa a dire che non basta un contributo sotto forma di copertura dello interesse del 2,50 per cento? Comunque, queste sono semplici osservazioni che fa il Ministero dell'agricoltura in previsione però delle considerazioni del Ministero del tesoro, che sulla proposta misura del 4 per cento dovrà esprimere il proprio parere. La Commissione ovviamente è libera di decidere come meglio ritiene.

**DE LEONARDIS.** Sono d'accordo sull'estensione del provvedimento a tutto il territorio nazionale, e quindi, per raggiungere tale scopo, sono favorevole al rinvio della discussione del disegno di legge onde dar modo e tempo all'onorevole relatore di presentare i necessari emendamenti. Ed è giusto che si guardi a tutto il territorio nazionale, anche a quei luoghi ove la coltura delle nocciole può essere avviata anche senza che a provocarla sussistano i motivi della conversione, ma piuttosto quelli della convenienza.

Per quel che concerne la formula del contributo, sono d'accordo per la garanzia, specialmente per quel che concerne i coltivatori diretti, i piccoli proprietari — i quali se hanno la possibilità di avviare o incrementare le colture lo faranno senz'altro — ma noi dobbiamo preoccuparci di assicurare un con-

tributo sia pure piccolo anche ai piccoli contadini, ai fittavoli, ai mezzadri, per eccitarsi a fare ciò che gli altri fanno con tornaconto personale. Perchè la cifra di 20.000 lire il quintale potrà sembrare a prima vista un formidabile incentivo, ma occorre tener presente che la nocciola non è il grano che in autunno si semina e in estate si raccoglie; la nocciola è una coltura che fa attendere anche 5 anni prima di dare pieni frutti. Ed è per tale ragione che insisterei affinché fosse mantenuta la misura del 4 per cento quale limite massimo di aiuto ai piccoli coltivatori.

**P A J E T T A .** Concordo pienamente con la proposta del relatore e con quanto detto dal senatore De Leonardis. Vorrei aggiungere che bisognerebbe tener presente, nella formulazione degli emendamenti al testo del provvedimento in esame, la possibilità e la opportunità di assicurare contributi anche sotto forma di piante selezionate, che diano un prodotto sicuro e pregiato, perchè in molte provincie, come quella di mia residenza, Varese, ci sono delle colture che non offrono i risultati che sarebbe lecito attendersi.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno altre osservazioni, resta allora inteso che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate » (196)**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**P A J E T T A , relatore.** Col disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, vengono date nuove disposizioni per la diffusione di sementi selezionate.

Si tratta di un tema d'attualità, poichè mentre il Ministero dell'agricoltura cerca di ridimensionare la coltivazione del grano, occorre fare in modo, con contributi speciali, di aumentare la produzione nel campo cerealicolo, non solo, ma anche nel campo orticolo e foraggero.

Dato l'eccesso di produzione del grano è comprensibile che si debba diminuire la superficie di terreno coltivato a grano, e si debba invece cercare di tener alta la produzione di altri prodotti, produzione che deve venire incrementata attraverso l'impiego di sementi selezionate.

Il provvedimento al nostro esame ha i suoi precedenti nelle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, che prevedevano per gli esercizi 1954-55 e 1955-56 un contributo di un miliardo annuo per la diffusione delle sementi selezionate, e per gli esercizi 1956-57, 1957-58, e 1958-59 un contributo di due miliardi annui.

Si vorrebbe ora portare il contributo a tre miliardi annui per gli esercizi dal 1959-60 al 1963-64.

Come ho detto, la competente Commissione della Camera dei deputati ha già approvato il presente provvedimento proposto dal Governo, che mi sembra sia senz'altro da accettare per lo scopo che si prefigge.

**C A R E L L I .** Prorogare la legge numero 989 del 1954 è cosa ottima, specialmente per quanto si riferisce all'utilizzazione di sementi selezionate nel settore foraggero.

Oggi che siamo orientati verso una contrazione della superficie a grano, sentiamo la necessità ed il dovere di aumentare la produzione unitaria di sementi selezionate geneticamente pure e meccanicamente scelte; sementi che, evidentemente, comportano una maggiore spesa da parte di chi le acquista. È quindi indispensabile che lo Stato in questo settore intervenga in maniera decisa.

Laddove invece abbiamo trovato difficoltà ad operare è nel campo, chiamiamolo così, della meccanica distributiva. Mi consta che qualche ispettorato provinciale deve compiere non meno di centomila operazioni amministrative per la questione dei premi da dare ai singoli interessati, attraverso vaglia non

trasferibili che possono qualche volta essere occasione di particolari turbamenti.

Io sono testimone il giorno 4 dicembre prossimo per una vertenza di questo genere. L'articolo 2 della legge n. 989 dice chiaramente che quando l'ufficio periferico ha sentore di una irregolarità amministrativa invita l'interessato a restituire il premio e che, se l'interessato non lo restituisce, si procederà a norma di legge applicando il Codice penale.

Ora, è avvenuto che un sindaco, il quale riceve normalmente la lista dei premiati e distribuisce i premi ai vari coltivatori, ha creduto di vedere la truffa nel caso di qualche montanaro di parte politica contraria; egli avrebbe invece dovuto spiegare all'ispettorato provinciale che quei contadini avevano bensì riscosso il premio, ma non lo avevano utilizzato poichè, producendo essi stessi grano selezionato che vendevano a un'organizzazione, hanno pensato che tanto valeva tenersi il proprio grano per venderlo e conservarsi il premio; la ... truffa è tutta qui.

E su centomila operazioni ne abbiamo trovate due denunciate. È il colmo che quando si dà il premio a un montanaro lo si « metta dentro »!

Sarebbe opportuno quindi che l'onorevole Ministro intervenisse presso i sindaci e la autorità giudiziaria onde evitare che queste autorità considerino quale elemento di denuncia l'eventuale inadempienza delle disposizioni contenute dall'articolo 2 della legge numero 989, nell'interesse della propaganda in favore dell'intervento governativo e nell'interesse dell'agricoltura.

Ho segnalato il fatto sperando che sia possibile evitare, in questo caso nella mia provincia di Macerata e particolarmente nella circoscrizione giurisdizionale del tribunale di Camerino, la condanna di due poveri montanari che hanno interpretato male la legge.

Credo di aver così adempiuto al mio dovere anche come rappresentante dell'8ª Commissione.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La legge 16 ottobre 1954, n. 989, è prorogata per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 con le modifiche risultanti dalla presente legge. Per l'applicazione di questa è autorizzata la maggior spesa di lire 22 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 3 miliardi di lire per l'esercizio 1959-60, di 4 miliardi di lire per l'esercizio 1960-61 e di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-64.

(È approvato).

#### Art. 2.

I contributi di cui alle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, ed all'articolo 1 della presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli e associati, definiti come tali ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353, ai mezzadri, coloni e partecipanti, per la parte di loro spettanza e, nelle zone con economia agricola arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole e medie aziende.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi stanziati a norma delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, e dall'articolo 1 della presente legge può provvedere direttamente o per il tramite del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura all'acquisto di sementi selezionate per effettuarne la distribuzione gratuita a coltivatori diretti, definiti come tali ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353, singoli e associati, a mezzadri, coloni parziari, partecipanti, e a conduttori di piccole aziende semprechè la semente distribuita a ciascuno di essi non superi per ciascuna specie ed annata il costo di lire 5.000.

(È approvato).



## Art. 4.

A carico dei predetti fondi e di quelli stanziati per l'esercizio 1958-59 in applicazione delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, fino ad un importo totale massimo di lire 300.000.000 per ciascuno esercizio, contributi ad Enti, Società, Associazioni e privati per la produzione, sotto il controllo del Ministero stesso, di sementi di foraggiere e di ortaggi. Il provvedimento di concessione deve determinare per ogni specie e varietà il massimo di sementi ammesse a contributo, e, in relazione agli oneri conseguenti, la misura del contributo stesso.

La concessione del contributo impegna la ditta produttrice a vendere le sementi a prezzi che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

La liquidazione del contributo sarà effettuata sulla base del conteggio delle sementi cedute agli agricoltori in base alle assegnazioni disposte dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dai corrispondenti Uffici delle Regioni a statuto autonomo speciale oppure acquistate direttamente ai sensi dell'articolo 2.

*(È approvato).*

## Art. 5.

Ai pagamenti da effettuare in applicazione della presente legge può provvedersi a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e nelle Regioni a statuto autonomo speciale a favore anche di funzionari dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

*(È approvato).*

## Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

**B O S I .** Dichiaro che voterò favorevolmente. Noi siamo sempre stati d'accordo nello istituire premi per la diffusione di sementi elette, ed approviamo pertanto questo disegno di legge.

Direi che è un primo passo verso la politica, che abbiamo parecchie volte auspicata, di un aiuto effettivo alle piccole aziende, poichè questo premio che va ai contadini e coltivatori diretti è un incentivo al miglioramento effettivo della piccola azienda che vogliamo abbia una funzione importante nella trasformazione dell'agricoltura italiana.

Ci compiacciamo pertanto che questo provvedimento sia stato nuovamente presentato, in contrasto con ciò che si va dicendo da più parti, che cioè la piccola azienda non sarebbe in grado di adattarsi alle nuove condizioni. Noi pensiamo che con un aiuto effettivo questo possa essere fatto e domandiamo che il presente disegno di legge sia seguito da altri come quelli di cui si parlava dianzi per la conversione delle culture, che siano specificatamente a favore delle piccole aziende contadine e delle cooperative, in modo che queste abbiano l'aiuto necessario ad adeguarsi per prime alle nuove condizioni che si stanno creando, condizioni che sono di una certa importanza per il Mercato comune.

Chiediamo soltanto, come abbiamo già fatto in altra occasione, che questi premi concessi alle piccole aziende non servano, come in un periodo iniziale hanno servito, a favorire organizzazioni e parti politiche. Gli ispettorati dell'agricoltura devono distribuire imparzialmente i premi, come del resto generalmente hanno fatto.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro ha chiesto di fare dichiarazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari